

00304802205 TRIBUNALE DI MESSINA		
N. 4676	28/12/2022	
UDG		RUS
PROCESSIONE	ASSISTENZA	ATTIVITÀ
Personale	Scritture/Scelto	



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
 UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
 REPARTO I – SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

15/10 Si parla di
 corresponsione di
 Presidenti delle Sezioni
 Messina, C.C.P. e l'ipotesi di
 vigilanza, non si al
 Direttore dell'eff. co
 sopra al giustizia,
 e dei D. 2021.
 e l'ipotesi di
 civile e penale
 non si de. G.O.P.

Il 30.11.2022
 Il Presidente del Tribunale
 Dott.ssa Marina Moleti

Al sig. Presidente del Tribunale di
 Messina

e, p.c.

Al sig. Presidente della Corte di appello di
 Messina


Oggetto: "Interpretazione ed applicazione dell'art. 127-ter c.p.c. ai fini dell'indennità spettante ai giudici onorari".
 Rif. prot. DAG n. 244947.E del 5.12.2022

§-1. Si riscontra la nota in oggetto con cui è stata inoltrato, per la via gerarchica, il quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Messina "in ordine agli effetti della nuova formulazione dell'articolo in oggetto ai fini della indennità di udienza spettante ai giudici onorari".

Il quesito verte sulla riconoscibilità della indennità di udienza di cui all'art. 4, d.lgs. 273/1989 in favore dei giudici onorari di tribunale del contingente ad esaurimento, per la celebrazione dell'udienza a trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., come novellato dal d.lgs. 149/2022.

In sostanza l'Ufficio giudiziario, considerando che – per il caso di specie – non risulta prevista una specificazione analoga a quella posta, per le udienze a trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, d.l. 34/2020, dall'art. 32-ter d.l. n. 137/2020 (in tema di trattazione scritta di udienze civili da parte dei magistrati onorari, "al fine della corresponsione dell'indennità di udienza, di cui all'art. 4, comma 1, d.lgs. 273/1989"), paventa che l'udienza "sostituita" dalle note scritte "non legittimi il pagamento della indennità di legge" e chiede, a questo Ufficio, espressa assicurazione che l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 127-ter c.p.c. generi, comunque, il diritto a ricevere l'indennità di udienza, in favore del giudice onorario.

§-2. Va premesso che la questione può rilevare con esclusivo riferimento ai magistrati del "contingente ad esaurimento", ossia per quanti già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 (15 agosto 2017), come novellato dalla riforma ex L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).



Invero, come evidenziato nella circolare prot. DAG 102105.U del 10.5.2022 (Circolare – Magistratura onoraria – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”), i previgenti criteri di liquidazione dei compensi dei magistrati onorari (inclusa l’indennità di udienza di cui all’art. 4, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273¹) persistono *fino alla definizione delle procedure di “conferma”* delineate in seno all’art. 29, stesso d.lgs. 116/2017 e connesse disposizioni attuative, per i soli magistrati presi in considerazione dalla novella della legge di bilancio 2022, ossia per quelli del c.d. **contingente ad esaurimento** (cfr. anche la rubrica e l’articolato *excursus* dell’art. 29, per il quale si rinvia alla succitata circolare ²).

In particolare, il *corpus* normativo riveniente dalla suddetta riforma regola i compensi dovuti agli onorari del contingente ad esaurimento, nel lasso di tempo racchiuso tra il 1° gennaio 2022 e la data di definizione (nell’uno nell’altro senso) delle procedure di conferma, con l’effetto che, solo fino alla data di perfezionamento di tali iter, con la formalizzazione dello status di *confermato* in capo al singolo magistrato ³, ovvero di cessazione dalle relative funzioni ⁴, potranno evocarsi i **criteri retributivi previgenti**.

Ne deriva che la questione prospettata è destinata a risolversi automaticamente in ragione della graduale definizione delle procedure di conferma dei magistrati onorari ai quali siano ancora applicabili i criteri di remunerazione correlati alle attività di udienza.

Invece, per i magistrati onorari immessi successivamente all’entrata in vigore della legge Orlando, l’unico parametro deve invece rinvenirsi nel capo IX del d.lgs. 116/2017, in particolare all’art. 23: in base a tale norma è dovuta una indennità annua lorda in misura fissa, comprensiva di oneri previdenziali ed assistenziali, da versare con cadenza trimestrale ed una indennità variabile di risultato commisurata al raggiungimento nell’anno solare degli obiettivi che i capi degli Uffici assegneranno rispettivamente ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari, con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo i criteri

¹ Cfr. art. 31, d.lgs. 116/2017, come riscritto dall’art. 1 comma 629, lett. c) della L. 234/2021: *Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all’articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i viceprocuratori onorari*) e il passaggio sul punto della circolare DAG del 10.5.2022 “*Ciò significa che la norma in esame, limitatamente al contingente di magistrati onorari ad esaurimento (e senza che alcuna diversa previsione o criterio sistematico renda estensibile tale norma anche ai magistrati immessi in servizio dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 116/2017) procrastina i criteri di liquidazione rispettivamente previsti dall’art. 11, l. n. 374/1991 (per i giudici di pace) e dall’art. 4, d. lgs. n. 273/1989 (per i viceprocuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale), sino alla data di “stabilizzazione”, ovvero di cessazione dall’incarico di ciascun magistrato onorario partecipe del predetto contingente*”.

² Così l’art. 29, cit., sulla *facoltà di accesso all’iter di “conferma” (comma 1), sulle procedure valutative all’uopo esperibili (commi 2 e ss.), sui criteri/misure organizzative all’uopo adottabili; l’articolata normativa veicolata dal cit. art. 1, co. 629, legge di bilancio, delinea poi l’indennità erogabile ai singoli magistrati onorari che (per scelta o per esito negativo della procedura valutativa) non si vedranno confermare all’esito delle procedure valutative, nonché il – distinto – trattamento dovuto in favore dei magistrati (del medesimo contingente) che siano confermati all’esito dell’iter di valutazione, a seconda della differente opzione dell’interessato (cfr. commi 6-7).*

³ E per il quale varrà, all’esito – a seconda dell’esperimento dell’opzione di esclusività, o meno, di cui all’art. 29, comma 6, il distinto regime economico posto dallo stesso art. 29, ai commi 6 e 7.

⁴ Con annesso configurarsi del diritto all’indennità i cui all’art. 29, comma 2, stesso d.lgs., sia per i non proponenti domanda di conferma che per i proponenti non confermati (per esito negativo della procedura valutativa).

oggettivi fissati, in via generale, con delibera del Consiglio generale della magistratura (commi 6-7, art. 23)⁵. I criteri di determinazione dell'indennità in questione, nella sua componente sia fissa che variabile, fanno sì che la relativa quantificazione resti indifferente al numero delle udienze svolte nel periodo di riferimento, e quindi alle modalità contingenti di relativa trattazione.

Deve appena soggiungersi come non rilevi, ai fini liquidatori, neppure il limite di impegni settimanali fissato nell'art. 1 comma 3 d.lgs. 116/2017, poiché la norma parla genericamente di "impegno", indifferentemente articolabile in attività *in udienza* o *fuori udienza* (purché compatibilmente con l'espletamento delle ulteriori attività professionali/lavorative dell'onorario).

§-3. Ciò posto, ai fini dell'odierno quesito giova premettere un breve *excursus* delle norme di interesse, per gli aspetti relativi all'indennità dovuta agli onorari:

- l'art. 221, comma 4 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con l. 17 luglio 2020, n. 77, nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2022 (giusta art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15), tuttora prevede: "***Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile***";

- l'art. 4, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 e s.m.i., applicabile ai **giudici onorari di tribunale già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017**, ancora la corresponsione dell'indennità alle "*attività di udienza svolte nello stesso giorno*", prevedendo un'ulteriore indennità ove il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore, e stabilendo che la durata delle udienze sia rilevata dai rispettivi verbali o anche, come precisato dalla circolare prot. DAG n. 48171 del 2.4.2009, dall'attestazione del cancelliere desunta in ogni caso dai verbali di udienza;

- l'art. 32-ter, d.l. 137/2020, come conv. in l. n. 176/2020 (*Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari*), prescrive testualmente: "***1. Al fine della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica***";

⁵ Nello specifico, con cadenza annuale i capi degli Uffici, verificato il raggiungimento degli obiettivi, certificheranno il grado di conseguimento dei risultati e proporranno la liquidazione dell'indennità di risultato, indicandone la misura, che non potrà essere inferiore al 15% e non superiore al 30% dell'indennità-parte fissa (cfr. nota prot. DAG n. 80300U dell'11 aprile 2022 in risposta a quesiti sulla tematica in rassegna).

- a decorrere dal 1° gennaio 2023 (come da norma transitoria di cui all'art. 35, d. lgs. n. 149/2022), a termini dell'art. 127-ter, c.p.c. (*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*): "1. **L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.** 2. Con il provvedimento con cui **sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note [omissis]** 3. **Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.** 4. **Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.** 5. **Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti»** (enfasi dello scrivente Ufficio).

§-4. Dall'analisi di quest'ultima disposizione si evince come anche il modello procedimentale descritto dal codice di rito sia finalizzato, a tutti gli effetti, a consentire il contraddittorio cui ordinariamente deputata l'udienza, tanto che il legislatore nel plasmare l'istituto parla di mera "sostituzione" della comparizione delle parti (innanzi al giudice) con deposito di note scritte; circostanza, questa, che rimarca l'espletamento di un'attività processuale parificata a quella cui è finalizzata l'udienza, in virtù di un meccanismo sostitutivo per il quale le parti sono onerate del deposito, entro il termine assegnato, delle proprie note scritte, e il giudice – allo scadere di tale termine – è tenuto a provvedere di conseguenza, al pari di quanto avrebbe fatto, se avesse tenuto un'udienza celebrata in presenza.

In tale prospettiva, è eloquente l'inciso dell'ultimo comma dell'art. 127-ter c.p.c. in base al quale il giorno di scadenza del termine assegnato per le note scritte si considera quale *data di udienza "a tutti gli effetti"*, a riprova del fatto che, entro lo spirare del termine, debbano essere compiute quelle attività difensive ordinariamente destinate ad esplicarsi innanzi al giudice, ed idonee ad investire il giudice del poterdovere di emettere i provvedimenti del caso, al pari che all'esito dell'udienza celebrata in presenza.

Significativo è anche il rilievo, speculare, che laddove manchi, reiteratamente, il deposito di note scritte nel termine perentorio assegnato dal giudice, si produrranno gli stessi effetti conseguenti alla diserzione dell'udienza (ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, 309 c.p.c.), dovento il giudice ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, a riprova della piena fungibilità di tale modalità di conduzione dell'udienza.

Può dunque concludersi che, anche nell'assetto divisato dalla riforma del diritto processuale civile, e non diversamente che per quanto previsto dall'art. 221, comma 4, d.l. 34/2020, la trattazione *cartolare (scambio di note scritte)* si debba considerare equipollente, a tutti gli effetti, all'attività svolta dalle parti in *udienza* (v. ad es. agli effetti della dichiarazione di un evento interruttivo: Cass., 23 settembre 2022, n. 27943).

§-5. Acclarato ciò, ai fini della questione in esame occorre unicamente indagare se la mancata riproposizione di una norma, quale quella recata dall'art. 32-ter del d.l. 137/2020, precluda ai magistrati onorari *del contingente ad esaurimento* il diritto alle

indennità correlate allo svolgimento di udienza, ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 273/1989, cit.

A parere di questo Ufficio non può avallarsi una simile lettura restrittiva, giacché l'impianto in cui si articola l'udienza cartolare di cui all'art. 127-ter c.p.c. è del tutto analogo alla struttura della trattazione sostitutiva già prevista nell'art. 221 comma 4, d.l. 34/2020 e s.m.i. e ne ripete, significativamente, gli snodi salienti; in un caso e nell'altro lo schema prevede: - l'assegnazione di un termine per depositare le note scritte finalizzate a sostituire le deduzioni a verbale dell'udienza; - l'onere per le parti di procedere al deposito telematico entro il termine assegnato, pena il prodursi di effetti analoghi a quelli previsti dagli artt. 181, 309 c.p.c.; - l'onere del giudice di provvedere sulla scorta delle deduzioni veicolate dalle *note di udienza* (entro trenta giorni secondo la nuova norma).

Resta quindi ferma la configurazione, in entrambi i casi, di una **attività normativamente parificata a quella svolta in udienza**, agli effetti processuali.

Il parallelismo fra tali aspetti, rafforzato dalla specificazione, nell'ultimo comma dell'art 127-ter c.p.c., che il giorno di scadenza del termine si intende a tutti gli effetti quale data di udienza⁶, rende evidente come l'istituto, nella *ratio legis*, debba configurare una modalità di trattazione *ordinaria* che, come tale, non può non essere suscettivo di rilevanza economica per il magistrato che la espleti, laddove la disciplina riconduca il sorgere del credito retributivo alla trattazione/attività di udienza.

Per chiarezza ricostruttiva, merita precisare che la questione sottoposta attiene alla **indennità di udienza** di cui all'art. 4, d.lgs. 273/1989, per tale dovendosi intendere presumibilmente - in assenza di ulteriori specificazioni nel quesito - quella regolata dal primo comma della norma (che fa espressa menzione ad attività di *udienza*, correlandovi la debenza di un'indennità a prescindere dalla durata complessiva dell'impegno).

In relazione a tale indennità, ai fini dell'asseverazione dell'attività *sostitutiva* della udienza, deve ritenersi – in linea con precedenti indirizzi di questo Ufficio in materia (v. circolare DGAI del 28.1.2021), anche in considerazione del peculiare modo di fissazione di siffatta “trattazione” (con provvedimento dello stesso giudicante, da comunicarsi alle parti) - che sia idoneo per la liquidazione un documento proveniente dall'Ufficio giudiziario, quale l'attestazione del Dirigente della cancelleria fondata sulle risultanze dei registri informatici che attestino tale meccanismo “sostitutivo” per il tale magistrato onorario, nel giorno di riferimento, dovendosi per contro escludere meccanismi auto-certificativi rimessi al medesimo magistrato.

Sotto tale aspetto, non può omettersi di considerare che la Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati abbia già provveduto a rilasciare le modifiche evolutive necessarie all'inserimento, nei sistemi applicativi in uso presso gli Uffici giudiziari (SICID, Consolle del Magistrato) dei nuovi *eventi* quale l'udienza sostituita dalle note scritte, ex art. 127-ter c.p.c.

⁶ Si veda in tal senso anche la Relazione illustrativa al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in G.U.R.I. del 19 ottobre 2022 (suppl. straord. a S.G. n. 245) secondo cui .. *la norma prevede al primo comma, in conformità al criterio di delega, che l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori .. L'ultimo comma della disposizione in esame chiarisce che il giorno di scadenza del termine assegnato dal giudice per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti, al fine di ricollegare a tale termine tutti gli effetti conseguenti alla data di udienza (quali, ad esempio, il calcolo di termini stabiliti a ritroso a decorrere dall'udienza).*

§-6. Deve invece escludersi che, nel caso di *integrale* sostituzione, a mezzo deposito di note scritte, degli incumbenti fissati per una determinata data di udienza (udienza tenuta dunque in forma interamente cartolare) sia possibile liquidare la indennità *ulteriore* prevista dal comma 1-bis dell'art. 4 del cit. d.lgs. 273/1989⁷, in quanto la particolare modalità di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. rende **superflua** (secondo la lettura interpretativa dell'istituto fornita dall'Ufficio del Massimario della Cassazione, condivisa da questo Ufficio: v. a seguire) la **redazione di un verbale**, troncando anche la possibilità di tracciare il "monte-ore" dell'impegno conseguente al deposito delle note scritte (rilevante ai fini del cumulo con l'indennità di cui all'art. 4, comma 1 bis del d.lgs. 273/1989).

Sul punto si richiamano le autorevoli considerazioni enunciate nella Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione (nr. 110 dell'1.12.2022), con cui si è evidenziato il superamento della necessità di predisporre un verbale per l'udienza "figurata": nella fattispecie considerata il giudice - con riguardo sia ad udienze già fissate che ad udienze da fissarsi - assegnerà un termine perentorio per il deposito delle note sostitutive, e resterà superflua la redazione di un verbale per definire l'esito dell'udienza, occorrendo solo un adeguamento del sistema informatico (registro) per annotarne l'esito⁸.

La possibilità di un "cumulo" fra indennità di cui al primo comma dell'art. 4 d.lgs. 273/1989 e indennità legata all'eccedenza delle 5 ore lavorative (comma 1-bis, ivi) sarebbe predicabile con esclusivo riguardo alle udienze trattate *in presenza*, o mediante *collegamenti audiovisivi* (ex art. 127-bis c.p.c.), ove mai nello stesso giorno di scadenza del termine assegnato per le *note sostitutive*; solo in tal caso il tracciamento della durata dell'udienza potrebbe risultare dal *processo verbale* (ovviamente da redigere anche per l'udienza tenuta mediante *collegamenti audiovisivi*), a cura del medesimo magistrato onorario, in cui si dia atto dell'orario di inizio e fine dell'udienza stessa (cfr. anche nota prot. DAG 125077 U del 5 agosto 2020, sul punto).

§-7. Si richiama infine l'attenzione di codesti ill.mi Capi degli Uffici in indirizzo, sulla necessità che la modalità "sostitutiva" in esame - proprio perché equivalente all'udienza in presenza, agli effetti della maturazione dell'indennità del giudice onorario - non si presti a strumentalizzazioni, dovendosi evitare, in particolare, l'eccedenza delle *udienze sostituite* rispetto a quelle fissate nella tabella di organizzazione vigente presso ciascun Ufficio.

Ciascun onorario avrà dunque cura di rispettare la soglia numerica delle udienze prevista in tabella, non potendo tale modalità di svolgimento comportare *maggiori* oneri di spesa, di quelli conseguenti alla trattazione delle udienze nella forma tradizionale.

Si sensibilizzano quindi i Capi degli Uffici Giudiziari a esercitare opportuna vigilanza sulle modalità di gestione delle udienze da parte dei magistrati onorari affinché gli stessi, nel disporre la sostituzione di cui all'art. 127-ter c.p.c., curino la

⁷ Dovuta, in aggiunta alla prima, qualora "il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore".

⁸ "L'ultimo comma precisa che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Devesi, pertanto, ritenere che, da quella data, il fascicolo si consideri in riserva, senza che sia necessario redigere un verbale a tal fine" (così dalla Relazione cit., a p. 27).

corrispondenza con le disposizioni organizzative già impartite e, in particolare, rispettino la consistenza numerica e la cadenza delle udienze previste in tabella.

La presente viene trasmessa anche a codesto Ill.mo Presidente della Corte d'appello, per la sua diramazione presso gli uffici del distretto, a fini di uniformità di indirizzo.

Con i saluti più cordiali.

Roma, il 27 dicembre 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo



Firmato digitalmente da MIMMO
GIOVANNI
C = IT
O = MINISTERO DELLA GIUSTIZIA